

N. R.G. 13372/2016

920/18
13372/16
208



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di Brescia

Sezione spec. Impresa

Il tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori

dott. Stefano Rosa, Presidente

dott.ssa Angelina Baldissera, giudice

dott. Stefano Franchioni, giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 13372/2016 promossa da:

fallimento Iniziativa Piazzale Mondadori s.r.l. in liquidazione, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Barbieri del foro di Mantova, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mantova, Via B. De Canal n. 6

ATTORE

contro

Real Estate CIS s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Casò, Diego Riva e Debora Monaci del foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Monte di Pietà n. 15

Vittoria s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Leoni del foro di Verona, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Simini in Brescia, Via Solferino n. 28

Mara Ferrari, Reneè Squassabia, Elleno Squassabia e Claudio Squassabia (quali eredi di **Lino Squassabia**), rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Venturi del foro di Verona, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Verona, str. Porta Palio n. 36

Indata s.r.l., Voba Invest s.r.l. in liquidazione, A.C.C. di Marchesi Sergio s.r.l., Rino Francesco Cordioli e Antonio Frigo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Marelli ed Elena Santoro del foro di Milano nonché dall'avv. Laura Gervasoni del foro di Brescia, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Brescia, Via Cefalonia n. 70

Auto Elite s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Veschi del foro di Mantova e Agostina Petrogalli del foro di Brescia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Brescia, Via Lattanzio Gambara n. 75

Immobiliare Luca di Bertolini Rita s.s., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lamberto Lambertini e Maria Valente, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Brescia, Via Moretto n. 12

CONVENUTI

nonché contro

Stai Prefabbricati s.r.l. in liquidazione, contumace

CONVENUTA

i quali hanno concluso come da verbale dell'udienza del 16.11.2017

IN FATTO E IN DIRITTO


Con atto di citazione datato 28.07.2016 il fallimento Iniziativa Piazzale Mondadori s.r.l. in liquidazione (IPM) conveniva in giudizio Real Estate CIS s.r.l., Vittoria s.r.l., Mara Ferrari, Reneè Squassabia, Elleno Squassabia e Claudio Squassabia (questi ultimi quattro quali eredi legittimi di Lino Squassabia), Rino Francesco Cordioli, Auto Elite s.r.l., Voba Invest s.r.l. in liquidazione, Indata s.r.l., Antonio Frigo, A.C.C. di Marchesi Sergio s.r.l., Immobiliare Luca di Bertolini Rita s.a.s., Stai Prefabbricati s.r.l. in liquidazione onde ottenere la declaratoria di nullità per violazione dell'art. 2358 c.c. del contratto preliminare di cessione delle azioni di Forum Mondadori s.p.a. (FM) stipulato il 13.11.2010 tra tutti gli azionisti di Forum Mondadori s.p.a. (odierni convenuti) quali promittenti venditori delle rispettive partecipazioni per il valore

corrispondente al 70% ed IPM quale promittente acquirente nonché dei successivi contratti di vendita stipulati tra i singoli azionisti ed IPM e, per l'effetto, la condanna dei convenuti alla restituzione di quanto da ognuno di essi indebitamente incassato a titolo di prezzo per la cessione.

Si costituivano i convenuti eccependo preliminarmente l'incompetenza/difetto di giurisdizione del tribunale di Brescia per asserita competenza del collegio arbitrale previsto dall'art. 14 del contratto preliminare e comunque la prescrizione *ex* art. 2949 c.c. delle domande di nullità dei contratti e chiedendo in ogni caso il rigetto delle domande attoree. Rimaneva contumace Stai Prefabbricati s.r.l. in liquidazione.

Alla prima udienza, in data 26.01.2017, le parti congiuntamente chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni sulle eccezioni di carenza di giurisdizione/incompetenza del tribunale di Brescia e di prescrizione, impregiudicata la concessione dei richiesti termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c..

All'udienza del 16.11.2017 il giudice tratteneva la causa in decisione sulle eccezioni di carenza di giurisdizione/incompetenza e di prescrizione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..



I convenuti hanno pregiudizialmente eccepito la carenza di giurisdizione/incompetenza del tribunale di Brescia in presenza di clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare sottoscritto il 13.11.2010, il quale, all'art. 14, stabilisce che "ogni controversia relativa alla validità, interpretazione od esecuzione del presente contratto sarà risolta con lodo arbitrale da un collegio di tre arbitri".

Detta eccezione pare priva di fondamento. Deve infatti rilevarsi che le somme di cui il fallimento chiede la restituzione sono state corrisposte in forza non del contratto preliminare ma dei singoli contratti di cessione produttivi dell'effetto traslativo, contratti che non solo non prevedono clausole compromissorie ma non contengono neppure specifici richiami alle statuizioni del preliminare. A tal proposito deve richiamarsi la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte

dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta. La presunzione di conformità del nuovo accordo (e solo del nuovo accordo) alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo (*ex multis* Cass. civ., 21.12.2017, n. 30735). Nel caso in esame i convenuti hanno omesso di fornire specifici elementi per far ritenere che le parti, nello stipulare i contratti di cessione, abbiano inteso riprodurre ulteriori pattuizioni contenute nel preliminare, prova da ritenersi invece particolarmente rigorosa trattandosi di clausola compromissoria, derogatoria rispetto alla giurisdizione ordinaria.

Infondata è anche l'eccezione preliminare di prescrizione delle azioni di nullità *ex art. 2949 c.c.*, in forza del quale "si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese".

Sul punto è sufficiente osservare che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949, primo comma, c.c. opera con riguardo ai diritti che scaturiscono dal rapporto societario, e cioè dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta dal contratto di società o che derivano dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società (o il singolo socio) può contrarre al pari di ogni altro soggetto (*ex multis* Cass. civ., 25.09.2013, n. 21903).

Nel caso in esame, come correttamente evidenziato da parte attrice, i contratti di cessione di partecipazioni societarie di cui viene censurata la nullità sono stati stipulati tra i proprietari delle azioni ed il loro acquirente e si è pertanto del tutto al di fuori della previsione dei tipici rapporti societari di cui si occupa tassativamente la disposizione in parola: si tratta di ordinari contratti di compravendita di azioni cui la società è rimasta del tutto estranea.

Pacificamente esclusa è inoltre l'operatività dell'ordinaria prescrizione decennale (del resto neppure invocata dai convenuti), collocandosi i contratti *de quibus* tra il 13.11.2010 ed il 7.3.2013.

Alla luce di quanto sopra, si ritengono pertanto infondate le eccezioni sollevate dai convenuti e si dispone con separata ordinanza per la prosecuzione della causa.

La regolamentazione delle spese di lite viene rinviata alla pronuncia definitiva.

P.Q.M.

Il tribunale, non definitivamente pronunciando,

rigetta l'eccezione di carenza di giurisdizione/incompetenza del tribunale adito;


rigetta l'eccezione di prescrizione delle azioni di nullità e delle domande consequenziali;

dispone la prosecuzione della causa come da separata ordinanza;

riserva alla decisione definitiva la regolamentazione delle spese di lite.

Brescia, camera di consiglio del 09.03.2018.

Il Giudice estensore



Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Alessandra Paganotti



Depositata nella Cancelleria
del Tribunale di Brescia
Oggi 23 MAR 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Alessandra Paganotti

